

“Istituto Polesano per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea
‘ Giacomo Matteotti’ APS ETS”
in breve
“ISTPOLREC”
Statuto

approvato dall’assemblea dei Soci in data 8 gennaio 2021

TITOLO I
(Disposizioni generali)

Articolo 1

Denominazione e sede

È costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e successivi aggiornamenti, della legge 383/2000 e della normativa in materia, l’Associazione di Promozione Sociale denominata “Istituto Polesano per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea ‘Giacomo Matteotti’ APS ETS”, in breve “ISTPOLREC”.

Essa assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L’Associazione Istituto può affiliarsi a uno o più Istituti Nazionali giuridicamente riconosciuti, mantenendo la propria autonomia giuridica, scientifica, funzionale, patrimoniale e gestionale. L’Associazione Istituto ha sede legale presso la sede della Provincia di Rovigo, in Via Ludovico Maria Ricchieri detto Celio, n.10, posta nel Comune di Rovigo; il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2

Statuto

L’Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

Articolo 3

Efficacia e interpretazione dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione stessa ed è interpretato secondo le regole che normano i contratti e alla luce dei criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Articolo 4

Finalità e attività

L’Associazione non persegue scopo di lucro e si pone come finalità la promozione civile e culturale della società polesana e veneta. A tal fine conserva e valorizza il proprio patrimonio documentale, archivistico e bibliografico, sviluppa e promuove la ricerca storica, l’attività didattica, la formazione e l’aggiornamento dei docenti, approfondisce temi e snodi della storia contemporanea, con particolare riferimento agli ambiti polesano e veneto, ispirandosi ai valori della Costituzione e dell’antifascismo.

L’ISTPOLREC svolge un ruolo pubblico, collaborando alle celebrazioni di momenti rilevanti della storia locale, nazionale e internazionale.

Per l’espletamento delle sue attività nell’ambito delle prerogative statutarie l’ISTPOLREC- si può avvalere del contributo di volontari. Può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo ed occasionale.

L’ISTPOLREC opera nel territorio della Regione Veneto e può attivare collaborazioni con altri Istituti con analoghe finalità in Italia e in Europa.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono:

- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n° 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa. (art. 5, c.1, lett. d) del D.Leg.vo 117/2017)
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n° 42, e successive modificazioni. (art. 5, c.1, lett. f) del D.Leg.vo 117/2017)
- Formazione universitaria e post-universitaria. (art. 5, c.1, lett. g) del D.Leg.vo 117/2017)
- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale. (art. 5, c.1, lett. h) del D.Leg.vo 117/2017)
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo. (art. 5, c.1, lett. i) del D.Leg.vo 117/2017)
- Promozione della cultura della legalità e della pace fra i popoli (art. 5, c.1, lett. v) del D.Leg.vo 117/2017)
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproche. (art. 5, c.1, lett. w) del D.Leg.vo 117/2017).
- L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.
- L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

• TITOLO II (Associati)

Articolo 5

Soci

Sono soci dell' ISTPOLREC tutte le persone fisiche e altri enti o istituzioni senza scopo di lucro che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al numero minimo stabilito dalla legge, pari a 7.

L'Associazione non dispone limitazioni all'ammissione di soci in riferimento alle condizioni economiche né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione ed alla partecipazione degli associati alla vita associativa.

L'ammissione all' ISTPOLREC è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Ci sono 3 categorie di soci:

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea, **con riduzione** per i giovani al di sotto dei 25 anni.

sostenitori: sono le persone giuridiche e i soci ordinari che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell' ISTPOLREC.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

Articolo 6

Diritti e doveri dei soci

I soci ordinari, sostenitori e benemeriti dell'ISTPOLREC hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con le quote sociali. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale e spontaneo, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Articolo 7

Qualità di volontario

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri soci o di altri aderenti nello svolgimento delle proprie attività, secondo il disposto dell'art. 17 del CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ISTPOLREC.

Articolo 8

Recesso ed esclusione del socio

Il socio può recedere dall'ISTPOLREC mediante comunicazione scritta all'Assemblea.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

TITOLO III

Organi sociali

Articolo 9

Organi sociali

Gli organi dell'Associazione Istituto sono:

- Assemblea dei soci,
- Consiglio Direttivo,
- Presidente e Vicepresidente
- Organo di controllo (collegio dei sindaci costituito secondo le vigenti normative)
- Organo di revisione (può essere nominato secondo le vigenti normative)

Articolo 10

Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'ISTPOLREC ed è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale dell'anno precedente a quello della convocazione.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'ISTPOLREC o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e

contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail, lettera e inserimento sul sito, spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso inserito nel sito dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea, in casi di necessità, può riunirsi a distanza su piattaforma apposita che garantisca trasparenza e verifica delle votazioni.

Articolo 11

Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'ISTPOLREC;
- approva il bilancio di esercizio;
- elegge e revoca il Consiglio Direttivo e l'Organo di controllo;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza
- delega al Consiglio direttivo eventuali azioni per l'affiliazione ad Associazioni Nazionali legalmente riconosciute e che condividano le finalità statutarie dell'ISTPOLREC.

Articolo 12

Validità e funzionamento delle Assemblee

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di due deleghe.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega e sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di metà più uno degli aventi diritto al voto e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'ISTPOLREC e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

In casi di necessità, può riunirsi a distanza su piattaforma apposita che garantisca trasparenza e verifica delle votazioni.

Articolo 13

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da numero minimo 5, massimo 7 membri eletti dall'assemblea tra i propri associati iscritti in qualità di soci ordinari.

Dura in carica per 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per un numero massimo di 2 mandati successivi consecutivi. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi dei consiglieri si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea o da questa delegata ad esso; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'ISTPOLREC, il rendiconto consuntivo e preventivo.

Elegge nel suo seno il Presidente e il Vicepresidente e nomina il Comitato scientifico, il Direttore, il Segretario e il Tesoriere che può partecipare alle riunioni del Consiglio in cui siano in discussione materie di sua competenza.

In casi di necessità, può riunirsi a distanza su piattaforma apposita che garantisca trasparenza e verifica delle votazioni.

Articolo 14

Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ISTPOLREC, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 15

Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è costituito da studiosi di materie storiche particolarmente qualificati ed è presieduto dal Direttore: ha il compito di elaborare programmi e progetti di ricerca e attività scientifica, che saranno sottoposti al Consiglio Direttivo, e di collaborare alla loro realizzazione.

Il Direttore convoca e coordina i lavori del Comitato scientifico, riferendone i risultati al Consiglio Direttivo. Assicura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea anche con l'assistenza del Segretario e del Tesoriere, quando necessario. Il Direttore partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo. In casi di necessità, può riunirsi a distanza su piattaforma apposita che garantisca trasparenza.

Articolo 16

Organo di controllo

L'organo di controllo, sotto forma di collegio di n.3 sindaci, anche non soci, è costituito come previsto dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
- Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I suoi membri hanno facoltà di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo quando siano all'O.d.G. questioni relative al bilancio e alla contabilità.

Articolo 17

Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Articolo 18

Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

1. il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
4. il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Articolo 19

Risorse economiche

Le risorse economiche dell'ISTPOLREC sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 20

I beni

I beni dell'ISTPOLREC sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Articolo 21

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'ISTPOLREC ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 e l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 22

Bilancio

I documenti di bilancio dell'ISTPOLREC sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

I bilanci preventivo e consuntivo sono predisposti dal Consiglio Direttivo con la collaborazione tecnica del Tesoriere e vengono presentati all'Assemblea ordinaria dei Soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Articolo 23

Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 24

Personale retribuito

L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'ISTPOLREC ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Articolo 25

Responsabilità e assicurazione dei volontari

I soci volontari e i volontari a qualsiasi titolo che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 26

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'ISTPOLREC sarà deciso dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art.13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 27

Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Articolo 28

Norma transitoria

Il presente statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione, ad eccezione della definizione contenuta nell'art. 1 di "ETS" quale parte integrante della denominazione dell'Associazione-Istituto, il cui utilizzo rimane sospeso fino all'iscrizione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.